

**COPIA**

**COMUNE DI VETRALLA**



**Provincia di Viterbo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7 Reg.**

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017

**Data: 30/3/2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Marzo con inizio alle ore 16.10 nella sala delle adunanze consiliari

All'adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Il Sindaco, Dott. Francesco COPPARI è presente  assente

**SI**

	Pres	Ass		Pres	Ass
<b>Flaminia TOSINI</b>	<b>SI</b>		<b>Giulia RAGONESE</b>	<b>SI</b>	
<b>Sandro COSTANTINI</b>	<b>SI</b>		<b>Diana GHALEB</b>	<b>SI</b>	
<b>Enrico PASQUINELLI</b>	<b>SI</b>		<b>Paola GRASSI</b>	<b>SI</b>	
<b>Anna Maria PALOMBI</b>	<b>SI</b>		<b>Sandrino AQUILANI</b>	<b>SI</b>	
<b>Simona SANETTI</b>	<b>SI</b>		<b>Lorena CIUCCI</b>		<b>SI</b>
<b>Carlo POSTIGLIONI</b>	<b>SI</b>		<b>Giulio MENEGALI ZELLI IACOBUZI</b>	<b>SI</b>	
<b>Stefano GREGO</b>		<b>SI</b>	<b>Giovanni GIDARI</b>	<b>SI</b>	
<b>Pietro CARLONI</b>	<b>SI</b>		<b>Dario BACOCCO</b>	<b>SI</b>	

Presenti n.

Assenti n.

**15**

**2**

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Giulia RAGONESE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 8 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) *al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»,*
- b) *il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

### RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- l'art. 56 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2015 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.06.2016, il quale individua i servizi indivisibili i cui costi dovranno trovare copertura con il gettito derivante dall'applicazione della TASI;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'anno 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC Imposta Unica Comunale (IMU – TASI – TARI) e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.06.2016;
- l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 e ss.mm.ii il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- l'art. 5 comma 11 del decreto legge 30/12/2016 n. 244 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 31.03.2017;

RILEVATO che i costi stimati dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Vetralla per l'anno 2017, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo stimato 2016 da finanziare con entrate proprie(€)
Gestione beni demaniali e patrimoniali	493.543,81
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	150.502,10
Polizia Locale e amministrativa	306.395,20
Viabilità e infrastrutture stradali	707.698,62
Urbanistica e assetto del territorio	164.541,50
Protezione civile	2.350,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	335.237,63
<b>TOTALE</b>	<b>2.160.268,86</b>

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 17 della Legge 208/2015 reca le misure compensative del minor gettito TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura minima, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, mediante conferma, nella misura seguente:

**Immobili ad uso strumentale** dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10:

- **Aliquota 2,5 per mille** per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.

**Altri Immobili** diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):

- **Aliquota 0 per mille.**

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 40.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,85%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 40.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziabili con il tributo (B)	€ 2.160.268,86
Differenza (B-A)	€ 2.120.268,86
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	98,15 %
Percentuale di copertura prevista dei costi con gettito TASI (A / B)	1,85 %

VISTI, altresì, i seguenti commi dell'art. 13, del citato D.L. 06/12/2011, n.201: comma 15, ove si prevede che: *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento*

- *dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*
- *comma 13 bis ove si prevede, tra l'altro, che: ...il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo (deliberazioni di approvazione delle aliquote) entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

RITENUTO, al fine di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio e consentire l'ottimale realizzazione dei servizi resi dal comune, assicurando in generale le entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa, di confermare, per l'anno 2017, le aliquote IMU già stabilite per l'anno 2016 con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2016;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.03.2017;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO, altresì, l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'anno 2016:

**Immobili ad uso strumentale** dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10:

- **Aliquota 2,5 per mille** per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.

**Altri Immobili** diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):

- **Aliquota 0 per mille.**

- 2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari all'1,85%;

- 3) di dare atto, altresì, che la conferma delle suddette aliquote è finalizzata a garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio e a consentire l'ottimale realizzazione dei servizi resi dal comune, assicurando in generale le entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa.

- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti a norma dell'art. 13, commi 15 e 13 bis del D.L. 201/2011, comunque non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2017.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto sopra;

UDITA la discussione come da verbale agli atti;

Con voti

FAVOREVOLI 11 (Sindaco, Tosini, Costantini, Pasquinelli, Palombi, Sanetti, Postiglioni, Carloni, Grassi, Ghaleb, Ragonese)

CONTRARI 4 (Gidari, Aquilani, Zelli, Bacocco)

approva la proposta. Si procede ad una separata votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Consiglio, con voti

FAVOREVOLI 11 (Sindaco, Tosini, Costantini, Pasquinelli, Palombi, Sanetti, Postiglioni, Carloni, Grassi, Ghaleb, Ragonese)

CONTRARI 4 (Gidari, Aquilani, Zelli, Bacocco)

approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.

# COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

Revisore dei Conti

COMUNE DI VETRALLA

24. MAR 2017

Prot. N°... 103.....

Verbale n. 77 del 24.03.2017

**OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

La sottoscritta D.ssa Carla Amici Revisore dei Conti del Comune di Vetralla, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 03.02.2015 immediatamente esecutiva, procede all'esame ed al controllo amministrativo-contabile della documentazione messa a disposizione dagli uffici competenti, redigendo il presente verbale per l'espressione del parere di cui all'oggetto;

## PRESO ATTO CHE

il Responsabile del Settore Tributi, ha trasmesso via e-mail in data 24.03.2017 la seguente documentazione:

✓ Delibera aliquote TASI 2017

## CONSIDERATO

- ❖ l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- ❖ che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali:
  - “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
    - a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
    - b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
- ❖ che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare

che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- ❖ che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### VISTO

- ❖ che i costi stimati dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Vetralla per l'anno 2017, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, ammontano ad € 2.160.268,86

#### CONSIDERATO

- ✓ che l'art. 1 comma 17 della Legge 208/2015 reca le misure compensative del minor gettito TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli;
- ✓ allo scopo di finanziare, seppure in misura minima, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, mediante conferma, nella misura seguente:
  - Immobili ad uso strumentale dell'attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10;
  - Aliquota 2,5 per mille per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi.
  - Altri Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare);
  - Aliquota 0 per mille.

✓  
Tutto ciò premesso, verificato, riscontrato ed approfondito per quanto di competenza, e preso atto che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 40.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,85%;

#### VISTO

- ✓ legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 639 a 731 dell'articolo unico;
- ✓ il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2014, n. 68; Vista la legge n. 208/2015;
- ✓ la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- ✓ i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

- ✓ che , ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, lo stanziamento d'entrata previsto per il tributo dei servizi indivisibili risulta coerente ed attendibile;
- ✓ il d.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il d.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

**Parere favorevole** sulla proposte di deliberazione inerenti il Tributo TASI e delle relative aliquote per l'anno 2017

Il Revisore dei Conti

D.ssa Carla Amici







Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000:

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Settore  
F.to Rag. Maurizio CIGNINI

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Simona BARBARANELLI

---

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giulia RAGONESE

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

Copia conforme all'originale

Vetralla, **6/4/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal **6/4/2017** per quindici giorni interi e consecutivi.

Vetralla, **6/4/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

Si certifica che copia della presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data **30/3/2017** perché:
  - X** dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Vetralla **6/4/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

- X** decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000)

Vetralla,

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI